



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 07/08/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 1065

Deliberazione di G.R. n. 537 del 18 maggio 1999 avente ad oggetto: "L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 4 - comma 4 - lett. A). Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali". Adeguamento alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B., confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali riferisce quanto segue:

Con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, in conformità all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato apposito, regolamento statale recante "norme - per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto". Le funzioni amministrative inerenti tali competenze sono state, delegate alle Regioni ai sensi del D.P.R. n. 616/77.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 3853 del 4/9/95, dispose l'attribuzione "agli Assessori competenti nella materia per delega ricevuta dal Consiglio Regionale delle attività istruttorie" relative alle predette funzioni sino allora attribuite alla Segreteria della Presidenza.

La legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ha ripartito, tra gli organi di direzione politica e i dirigenti, le funzioni amministrative e le attività di diritto privato di competenza regionale.

Con deliberazione n. 3261 del 28.7.1998, la Giunta Regionale ha dato attuazione alle predette norme disponendo l'attribuzione, in via esclusiva, ai dirigenti della competenza di tutti gli atti di gestione amministrativa.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si intende adeguare la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 537/1999 in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali alle nuove disposizioni del D.P.R. n. 361/2000. ai sensi dell'art 4 - 4° comma - lett. a) - della l.r. n. 7/97, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa coerentemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto si propone di approvare la seguente direttiva:

RICONOSCIMENTO GIURIDICO E APPROVAZIONE STATUTI DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

"Il riconoscimento giuridico di diritto privato e l'approvazione degli statuti delle Associazioni e delle Fondazioni che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali, sono determinati dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito, giusto D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001 (pubblicato sul BURP n. 39 del 1° marzo 2001), presso il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Regolamenti e Atti del Presidente, i relativi provvedimenti dirigenziali devono essere assunti in conformità alle norme di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile e delle disposizioni di attuazione vigente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 e delle seguenti:

Modalità:

1. domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Regione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza, dell'ente, a firma autenticata;
- 2 n. 3 copie autentiche, di cui una in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto ricevuti per atto notarile;
3. relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente a firma autenticata, sull'attività svolta, su quella che si intende svolgere e sulla situazione economico-finanziaria, corredata da idonea documentazione circa la consistenza, ed il valore dei beni immobili e mobili (estratto catastale, perizia giurata, dichiarazioni bancarie, ecc.) e sul flusso finanziario destinato alle periodiche spese di gestione e funzionamento; nella stessa dichiarazione dovranno essere indicati il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
4. altri documenti utili a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi;
5. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti 3 e 4;

e dei seguenti

Requisiti:

a) L'atto costitutivo e lo statuto devono esplicitamente:

1. precisare che le finalità dell'istituzione non hanno scopo di lucro e che si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
2. individuare gli scopi statuari che specificatamente rientrano nel campo socio-assistenziale;
3. contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
4. prevedere per le Associazioni, i diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli associati;
5. specificare per le Fondazioni, i criteri e le modalità d'erogazione delle rendite;
6. prevedere norme per il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5°- della legge 7 marzo 1996, n. 108 (prevenzione del fenomeno dell'usura);

b) Sufficienza del patrimonio, costituente il fondo di dotazione permanente, ossia la congruità della massa dei beni della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910, cod. civ.). A tale scopo il patrimonio deve essere sempre rapportato all'entità dei fini statuari e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a £. 200.000.0000 (duecentomilioni) per le Associazioni e gli Enti e a L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) per le Fondazioni. Per le Fondazioni e le Associazioni con prevalente scopo di prevenzione del fenomeno dell'usura il livello minimo di patrimonio è determinato, ai sensi dell'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996 n. 108, nella misura fissata con decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto 1996 e successive modificazioni (£. 50.000.000 (cinquantamilioni) per le Associazioni, £. 100.000.000 (centomilioni) per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia, £. 200.000.000 (duecentomilioni) per le Fondazioni con competenza operativa regionale.

Modalità:

1. domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Regione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o

da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata;

2. n.3 copie autentiche, di cui una in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto ricevuti per atto notarile;

3. relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata, sull'attività svolta, su quella che si intende svolgere e sulla situazione economico-finanziaria, corredata da idonea documentazione circa la consistenza ed il valore dei beni immobili e mobili (estratto catastale, perizia giurata, dichiarazioni bancarie, ecc.) e sul flusso finanziario destinato alle periodiche spese di gestione e funzionamento; nella stessa dichiarazione dovranno essere indicati il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

4. altri documenti utili a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi;

5. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti 3 e 4;

e dei seguenti

Requisiti:

a) L'atto costitutivo e lo statuto devono esplicitamente:

1. precisare che le finalità dell'istituzione non hanno scopo di lucro e che si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
2. individuare gli scopi statuari che specificatamente rientrano nel campo socio-assistenziale;
3. contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: denominazione, patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
4. prevedere per le Associazioni, i diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli associati;
5. specificare per le Fondazioni, i criteri e le modalità d'erogazione delle rendite;
6. prevedere norme per il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996, n. 108 (prevenzione del fenomeno dell'usura).

b) Sufficienza del patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, ossia la congruità della massa dei beni destinati ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 cod. civ.). A tale scopo il patrimonio deve essere sempre rapportato all'entità dei fini statuari e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a £.200.000.0000 (duecentomilioni) per le Associazioni e gli Enti, e a £. 500.000.000 (cinquecentomilioni) per le Fondazioni. Per le Fondazioni e le Associazioni con prevalente scopo di prevenzione del fenomeno dell'usura il livello minimo di patrimonio è determinato, ai sensi dell'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996 n. 108, nella misura fissata con decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto 1996 e successive modificazioni (£.50.000.000 (cinquantamiloni) per le Associazioni, £. 100.000.000 (centomilioni) per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia, £. 200.000.000 (duecentomilioni) per le Fondazioni con competenza operativa regionale).

c) Sufficienza dei mezzi finanziari disponibili per le periodiche erogazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi statuari, ossia la congruità del flusso dei beni periodicamente destinabili allo svolgimento delle attività istituzionali.

Nel caso in cui le Associazioni e le Fondazioni che chiedono il riconoscimento giuridico si prefiggono, in

via non prevalente, anche scopi che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali, dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile, del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà in ogni caso corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento giuridico e si conclude con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego ovvero non si provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il provvedimento dirigenziale di iscrizione nel registro delle persone giuridiche dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere esplicito richiamo per gli amministratori degli enti ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo ex art. 16 del Cod. Civ. delle Associazioni e delle Fondazioni già riconosciute che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali, sono determinati dall'iscrizione delle relative approvazioni nel registro delle persone giuridiche, istituito, giusto D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001, (pubblicato sul BURP n.39 del 1° marzo 2001) presso il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente. I relativi provvedimenti dirigenziali devono essere assunti in conformità alle norme di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile e delle disposizioni di attuazione vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle seguenti

Modalità:

1. domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Regione, sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata;
2. n. 3 copie autentiche, di cui una in bollo, del verbale del competente organo statutario d'approvazione delle proposte di modifiche, con attestazione dell'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civ.;
3. n. 3 copie autentiche, di cui una in bollo, del testo delle modifiche ricevuto per atto notarile;
4. copia autentica in bollo degli atti di fondazione del vigente statuto (se già in possesso dell'Assessorato - è sufficiente il preciso riferimento alla relativa pratica);
5. relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata, indicante le modifiche apportate al vigente statuto e lo scopo delle stesse
- 6 una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti 4 e 5;

e dei seguenti

Requisiti:

Nel caso le modifiche statutarie comportino un ampliamento del fine si applicano, in quanto compatibili, i

requisiti per il riconoscimento giuridico.

Negli altri casi la verifica del possesso dei predetti requisiti è effettuata con riferimento alle modifiche proposte.

Nel caso in cui le modifiche proposte concernono aspetti che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà, in ogni caso, corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda d'approvazione e si conclude con l'iscrizione delle modifiche nel registro delle persone giuridiche.

Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti.

c) Sufficienza dei mezzi finanziari disponibili per le periodiche erogazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, ossia la congruità del flusso dei beni periodicamente destinabili allo svolgimento delle attività istituzionali.

Nel caso in cui le Associazioni e le Fondazioni che chiedono il riconoscimento giuridico si prefiggono, in via non prevalente, anche scopi che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali, dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà in ogni caso corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento giuridico e si conclude con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego ovvero non si provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il provvedimento dirigenziale di iscrizione nel registro delle persone giuridiche dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere esplicito richiamo per gli amministratori degli enti ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo ex art. 16 del Cod. Civ. delle Associazioni e delle Fondazioni già riconosciute che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali, sono determinati dall'iscrizione delle relative approvazioni nel registro delle persone giuridiche, istituito, giusto D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001, (pubblicato sul BURP n. 39 del 1° marzo 2001) presso il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente. I relativi provvedimenti dirigenziali devono essere assunti in conformità alle norme di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile e delle disposizioni di attuazione vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e delle seguenti

Modalità:

1. domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Regione, sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata;
2. n.3 copie autentiche, di cui una in bollo, del verbale del competente organo statutario d'approvazione delle proposte di modifiche, con attestazione dell'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civ.;
3. n. 3 copie autentiche, di cui una in bollo, del testo delle modifiche ricevuto per atto notarile;
4. copia autentica in bollo degli atti di fondazione e del vigente statuto (se già in possesso dell'Assessorato è sufficiente il preciso riferimento alla relativa pratica);
5. relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata, indicante le modifiche apportate al vigente statuto e lo scopo delle stesse.
6. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti 4 e 5;

e dei seguenti

Requisiti:

Nel caso le modifiche statutarie comportino un ampliamento del fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti per il riconoscimento giuridico.

Negli altri casi la verifica del possesso dei predetti requisiti effettuata con riferimento alle modifiche proposte.

Nel caso in cui le modifiche proposte concernono, aspetti che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà, in ogni caso, corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda d'approvazione e si conclude con l'iscrizione delle modifiche nel registro delle persone giuridiche.

Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego ovvero non si provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il provvedimento dirigenziale d'approvazione delle modifiche statutarie dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere esplicito richiamo per gli amministratori degli enti ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Settore Servizi Sociali provvederà a notificare gli atti dirigenziali emessi nelle materie di cui al presente provvedimento ai soggetti e alle Persone Giuridiche destinatarie dei provvedimenti medesimi e, contestualmente, ne trasmetterà copia conforme all'originale all'Ufficio Leggi, Decreti e Atti del Presidente per la successiva iscrizione nel registro di cui al D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo d'entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Il provvedimento rientra tra quelli di cui all'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la seguente direttiva di adeguamento alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 della deliberazione di Giunta Regionale n. 537 del 18 maggio 1999 avente ad oggetto: "L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art.4 - lett. a). Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali", al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241:

RICONOSCIMENTO GIURIDICO E APPROVAZIONE STATUTI DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

- "Il riconoscimento giuridico di diritto privato e l'approvazione degli statuti delle Associazioni e delle Fondazioni che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali, sono determinati dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito, giusto, D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001, (pubblicato sul BURP n. 39 del 1° marzo 2001), presso il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Regolamenti e Atti del Presidente. I relativi provvedimenti dirigenziali devono essere assunti in conformità alle norme di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile e delle disposizioni di attuazione vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle seguenti:

Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni non viene comunicato al richiedente il motivato diniego ovvero non si provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il provvedimento dirigenziale d'approvazione delle modifiche statutarie dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere esplicito richiamo per gli amministratori degli enti ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Settore Servizi Sociali provvederà a notificare gli atti dirigenziali emessi nelle materie di cui al presente provvedimento ai soggetti e alle Persone Giuridiche destinatarie dei provvedimenti medesimi e, contestualmente, ne trasmetterà copia conforme all'originale all'Ufficio Leggi, Decreti e Atti del Presidente per la successiva iscrizione nel registro di cui al D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001.

- di disporre, ai sensi dell'art. 6 - lett. e) - della L. n. 13/94, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di dichiarare che il presente provvedimento è atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e che non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 63 della L.R. n. 17/77.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
